



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 145 del 9 Ottobre 2019

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF009

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA – DPF009

DETERMINAZIONE 06.06.2019, N. DPF009/36

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Fer3 s.r.l., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE)..... 5

DETERMINAZIONE 06.06.2019, N. DPF009/37

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società C.S.M.D. Val Vibrata s.r.l., per la realizzazione di un Ambulatorio di diagnostica per immagini di i livello, nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Martinsicuro (TE)..... 8

DETERMINAZIONE 06.06.2019,N. DPF009/38

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Piccolo Domenico, per la realizzazione di ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica, nell'Unità Immobiliare sita nel Comune dell'Aquila.....11

DETERMINAZIONE 06.06.2019, N. DPF009/39

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del dott. Carriero Alessandro, per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di 1° livello nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Pescara.....15

DETERMINAZIONE 11.06.2019, N. DPF009/40

Diniego al rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione, da parte della Società Measalus di Santa Brigida di Kildare s.r.l., di un sert, di un ambulatorio di fisiochinesiterapia, di un poliambulatorio, di un punto prelievo, di un laboratorio generale di base specializzato nel Settore Genetica e di un Laboratorio di Anatomia patologica, nel Comune di Guardiagrele (CH).....18

DETERMINAZIONE 18.06.2019, N. DPF009/41

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Tricomedit Group s.r.l., per la realizzazione di un Poliambulatorio, denominato "Tricomedit", costituito da ambulatori di specialistica medica e specialistica chirurgica, nel Comune di Città Sant'Angelo (PE), ad ampliamento della struttura esistente.....21

DETERMINAZIONE 18.06.2019, N. DPF009/42

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Equilibrium 2.0 s.r.l., per la realizzazione di un Ambulatorio di Fisiochinesi terapia nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Pescara.....24

DETERMINAZIONE 25.07.2019, N. DPF009/46

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Measalus di Santa Brigida di Kildare s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello e di un Poliambulatorio, nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH).....27

DETERMINAZIONE 25.07.2019, N. DPF009/47

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, per la realizzazione di una struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio San Flaviano", comprendente ambulatori di specialistica medica, di specialistica chirurgica, delle professioni sanitarie, di Odontostomatologia, di Fisiocinesi Terapia e di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Giulianova (TE).....31

DETERMINAZIONE 01.08.2019, N. DPF009/49

Parere di Compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Sani Medical Center S.R.L., per la realizzazione di un Ambulatorio Odontoiatrico nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Castellalto (TE).....34

DETERMINAZIONE 08.08.2019, N. DPF009/50

Parere di Compatibilità Programmatica Regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società C.N.O S.R.L., per la realizzazione di Ambulatori di Specialistica Medica nell'unità Immobiliare sita nel Comune di Silvi (TE).....37

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA – DPF009

DETERMINAZIONE 06.06.2019, N. DPF009/36

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Fer3 s.r.l., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico – Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda presentata in data 12/07/2013 dal legale rappresentante della Società FER3 S.r.l., con sede legale nel Comune di Teramo in Viale Bovio, traversa Stecher n. 1, P.IVA n. 01766410672, al

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), che l'ha trasmessa al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo con nota del 20/09/2013 protocollo n. 13645, ai fini dell'ottenimento del nulla osta di compatibilità programmatica, ora parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, denominato "Centro Diagnostico Val Vibrata", nell'unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Via Guglielmo Marconi angolo Via Publio Ovidio Nasone

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse, presentata dall'amministratore della Società FER3 S.r.l., trasmessa tramite Pec in data 11/10/2017 alla Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0261318/17 del 12/10/2017, in merito alla sopracitata domanda, non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 11298 del 09/08/2018, del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), in risposta alla nostra richiesta documenti, ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, prot. n. RA/0218844/18/DPF009 del 01/08/2018, dove il Comune dichiara che tutta la documentazione è stata inviata con nota del 20/09/2013, protocollo n. 13645, mediante raccomandata A/R e che agli atti dell'Ufficio della documentazione inviata non ne è stata conservata copia;

TENUTO CONTO che il Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha acquisito copia della suddetta domanda dall'Azienda U.S.L. di Teramo e che ha provveduto successivamente a trasmetterla al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), con nota prot. RA/0111645/19 del 10/04/2019;

VISTA la documentazione prodotta dalla Società FER3 S.r.l. in risposta alla lettera di richiesta integrazione domanda inviata dal Servizio Programmazione Socio Sanitaria, acquisita con protocollo n. RA/0127165/19 del 29/04/2019;

RISCONTRATO che la Società FER3 S.r.l. è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per la Radiologia Diagnostica, nella Provincia di Teramo, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti la Radiologia Diagnostica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Teramo, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data

di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017**, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società FER3 S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, denominato "Centro Diagnostico Val Vibrata", nell'unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Via Guglielmo Marconi angolo Via Publio Ovidio Nasone;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società FER3 S.r.l., con sede legale nel Comune di Teramo in Viale Bovio, traversa Stecher, n. 1, P.IVA n. 01766410672, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, denominato "Centro Diagnostico Val Vibrata", nell'unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Via Guglielmo Marconi angolo Via Publio Ovidio Nasone;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società FER3 S.r.l., con sede legale nel Comune di Teramo in Viale Bovio, traversa Stecher, n. 1, P.IVA n. 01766410672, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, denominato "Centro Diagnostico Val Vibrata", nell'unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Via Guglielmo Marconi angolo Via Publio Ovidio Nasone;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto **dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare che:**
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina alla Società FER3 S.r.l., al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) e all'Azienda U.S.L. di Teramo;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 06.06.2019, N. DPF009/37

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società C.S.M.D. Val Vibrata s.r.l., per la realizzazione di un Ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello, nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Martinsicuro (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare **l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, **dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l., con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) in Via Mazzini n. 82, P.IVA n. 01880140676, al Comune di Martinsicuro (TE) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 33741 del 29/09/2016, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., da questo trasmesso alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la salute e il Welfare che l'ha acquisita al prot. n. 86381/16 in data 07/11/2016, per la realizzazione di un Poliambulatorio denominato "Diagnostic Center", nel Comune di Martinsicuro in via Risorgimento s.n.c, per l'erogazione di prestazioni di Specialistica Medica, Specialistica Chirurgica (Branche a Visita), Medicina dello Sport di I livello e Diagnostica per Immagini;

CONSIDERATO che, con Delibera di Giunta Regionale n. 899 del 30 dicembre 2016, la Regione Abruzzo ha soddisfatto parte di quanto chiesto in domanda, rilasciando il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale per la realizzazione del Poliambulatorio di Specialistica medica e Specialistica chirurgica;

PRESO ATTO che, la Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l. ha presentato al Comune (prot. 38789 del 11/11/2016) una nota di integrazione alla domanda, di rinuncia alla realizzazione dell'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini e del Centro di Medicina dello Sport di I livello in quanto, nel fabbisogno 2013-2015, nel Distretto Sanitario di Base 02 della ASL 04 di Teramo, ove ricadeva il Comune di Martinsicuro, non vi era più capienza;

TENUTO CONTO che la suddetta rinuncia era riferita esclusivamente alla saturazione del fabbisogno 2013-2015 e che, per tale ragione, si può considerare ininfluenza nella valutazione della domanda oggetto di dichiarazione del mantenimento dell'interesse ai sensi della D.G.R. n. 417/2017;

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse dell'amministratore unico della Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l., , trasmessa tramite Pec in data 25/09/2017 alla Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0246379/17 del 26/09/2017, in merito alla sopracitata domanda, relativamente alla realizzazione dell'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini, non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione ad integrazione della domanda presentata dalla Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l. al Comune di Martinsicuro, così come richiesto dal DPF009 - Servizio Programmazione Socio Sanitaria, trasmessa successivamente dal Comune, con Pec del 20/05/2019, alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare, che l'ha acquisita al protocollo con il numero RA/0149896/19 del 20/05/2019;

RISCONTRATO che la Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l. è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "**Allegato A**" alla **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito per la Radiologia Diagnostica nella Provincia di Teramo il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato **nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste **dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti la Radiologia Diagnostica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Teramo, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nella struttura sanitaria denominata "Diagnostic Center", sita nel Comune di Martinsicuro in Via Risorgimento s.n.c., di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l., con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) in Via Mazzini n. 82, P.IVA n. 01880140676, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nella struttura sanitaria denominata "Diagnostic Center", sita nel Comune di Martinsicuro in Via Risorgimento s.n.c., di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l., con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) in Via Mazzini n. 82, P.IVA n. 01880140676, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nella struttura sanitaria denominata "Diagnostic Center", sita nel Comune di Martinsicuro in Via Risorgimento s.n.c., di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto **dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare che:**
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina alla Società C.S.M.D. Val Vibrata S.r.l., al Comune di Martinsicuro (TE) e all'Azienda U.S.L. di Teramo;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 06.06.2019, N. DPF009/38

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Piccolo Domenico, per la realizzazione di ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica, nell'Unità Immobiliare sita nel Comune dell'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare **l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, **dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico – Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**);

VISTA la domanda presentata dal Dott. Piccolo Domenico, nato a Popoli (PE) il 11/04/1969, residente ad Avezzano in Via Ortucchio n. 30, c.f. PCCDNC69D11G8780, al Comune dell'Aquila che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0107222 del 23/11/2015, trasmessa dal Comune alla Regione Abruzzo, prot. n. RA/1657 del 07/01/2016, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune dell'Aquila in Via Agnifili n. 20, di una struttura sanitaria denominata "Skin Center – Centro dermatologico e di medicina estetica" costituita da Ambulatori di Specialistica Medica e Ambulatori di Specialistica Chirurgica;

VISTA la nota recante la dichiarazione di mantenimento dell'interesse, trasmessa con Pec del 21/09/2017 alla Regione Abruzzo, che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0243735/17 del 22/09/2017, presentata dal Dott. Truono Giuseppe per conto del Dott. Piccolo Domenico, in merito alla sopracitata domanda, non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO di quanto riportato nella suddetta nota, in particolare nella parte in cui il Dott. Truono Giuseppe dichiara di essere consulente tecnico delegato dal Dott. Piccolo Domenico per l'assistenza e la gestione della domanda prot. n. 0107222 del 23/11/2015, relativa alla realizzazione della struttura sanitaria denominata "Skin Center – Centro dermatologico e di medicina estetica", e della delega ad

essa allegata che, al contrario, autorizza il Dott. Truono Giuseppe al solo accesso agli atti per Regione/ASL/SUAP;

CONSIDERATO che, a seguito di tale incongruenza, il Servizio Programmazione Socio Sanitaria ha inviato al Dott. Piccolo Domenico un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., prot. n. RA/0335448/18 del 29/11/2018, con la motivazione che la comunicazione della manifestazione dell'interesse è stata presentata da un soggetto terzo non munito di idonea delega;

VISTA la nota del Dott. Piccolo Domenico (prot. n. RA/345041/18 del 07/12/2018) in risposta al preavviso di diniego, avente il fine di chiarire meglio i rapporti professionali in essere con il consulente tecnico Truono, nella quale si riconosce l'errore materiale nella presentazione della delega e dove si conferma:

- la pienezza della delega conferita in sede contrattuale (rif. Contratto n. 002 del 26/07/2017) alla Società Gruppo Sicurform S.r.l. ed in particolare al consulente Dott. Truono;
- la permanenza dell'interesse al rilascio del parere favorevole all'istanza del 23/11/2015, come da comunicazione del 21/09/2017;

PRESO ATTO della procura speciale allegata alla suddetta nota, avente funzione di integrazione, dove il Dott. Piccolo Domenico dà mandato al Dott. Truono Giuseppe a rappresentarlo:

- per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica delle pratiche alla Regione Abruzzo Servizio Programmazione Socio Sanitaria Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento – Azienda Sanitaria Locale N. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila – Comune di L'Aquila Suap Sportello Unico Attività Produttive;
- per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all'inoltro on-line e/o cartaceo delle medesime pratiche;
- per l'elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica e/o il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del procuratore, che provvede alla trasmissione telematica (la ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica del delegante);
- altro;

RITENUTO di poter accogliere, in risposta al preavviso di diniego, così come previsto dall'articolo 10-bis, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le osservazioni prodotte, ritenendole fondate ed esaustive, riguardo al rapporto professionale intercorrente con il suo consulente e alla superficialità dell'errore, puramente materiale, consistente nell'aver allegato la delega sbagliata a corredo della sopra citata comunicazione di manifestazione d'interesse;

RISCONTRATO che il Dott. Piccolo Domenico è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie), nella Provincia dell'Aquila, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R.

n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'**Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia dell'Aquila, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore del Dott. Piccolo Domenico, del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ambulatori di Specialistica Medica e Specialistica Chirurgica nell'immobile sito nel Comune dell'Aquila in Via Agnifili n. 20;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore del Dott. Piccolo Domenico, nato a Popoli (PE) il 11/04/1969, residente ad Avezzano in Via Ortucchio n. 30, c.f. PCCDNC69D11G8780, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ambulatori di Specialistica Medica e Specialistica Chirurgica nell'immobile sito nel Comune dell'Aquila in Via Agnifili n. 20;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore del Dott. Piccolo Domenico, nato a Popoli (PE) il 11/04/1969, residente ad Avezzano in Via Ortucchio n. 30, c.f. PCCDNC69D11G8780, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ambulatori di Specialistica Medica e Specialistica Chirurgica nell'immobile sito nel Comune dell'Aquila in Via Agnifili n. 20;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto **dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare che:**
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune dell'Aquila e di trasmetterne copia al Dott. Piccolo Domenico e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 06.06.2019, N. DPF009/39

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del dott. Carriero Alessandro, per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di 1° livello nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'**art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'**art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda, presentata dal Dott. Carriero Alessandro, nato a Monteroni di Lecce (LE) il 16/11/1959 e residente a Novara in Via Pietro Custodi n. 1/C, c.f. CRRLSN59S16F604P, al Comune di Pescara che l'ha acquisita al protocollo generale con il n. 173198 del 08/11/2018 e da quest'ultimo trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. n. RA/0314979/18 del 13/11/2018, successivamente integrata con note prot. n. RA/0048558/19 del 15/02/2019, prot. n. RA/0143653/19 del 14/05/2019 e prot. n. RA/0146889/19 del 16/05/2019, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via Trento n. 138;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito per la Radiologia Diagnostica, nella Provincia di Pescara, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato **nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di

apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste **dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti la Radiologia Diagnostica, in modo specifico gli Ambulatori di Diagnostica per Immagini di 1° livello, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Pescara e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** e **D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore del Dott. Carriero Alessandro, del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via Trento n. 138;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore del Dott. Carriero Alessandro, nato a Monteroni di Lecce (LE) il 16/11/1959 e residente a Novara in Via Pietro Custodi n. 1/C, c.f. CRRLSN59S16F604P, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via Trento n. 138;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore del Dott. Carriero Alessandro, nato a Monteroni di Lecce (LE) il 16/11/1959 e residente a Novara in Via Pietro Custodi n. 1/C, c.f. CRRLSN59S16F604P, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via Trento n. 138;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto **dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Pescara e di trasmetterne copia al Dott. Carriero Alessandro e all'Azienda U.S.L. di Pescara;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 11.06.2019, N. DPF009/40

Diniego al rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione, da parte della Società Measalus di Santa Brigida di Kildare s.r.l., di un sert, di un ambulatorio di fisiochinesiterapia, di un poliambulatorio, di un punto prelievo, di un laboratorio generale di base specializzato nel Settore Genetica e di un Laboratorio di Anatomia patologica, nel Comune di Guardiagrele (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32** e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, **L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 **L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatoria regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la domanda presentata dalla Società Measalus di Santa Brigida di Kildare S.r.l., con sede legale nel Comune di Guardiagrele (CH) in Via Antonio Gramsci n. 79, P.IVA 02600770693, al Comune di Guardiagrele (CH) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0020340 del 27/09/2017 e da quest'ultimo trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare, protocollo regionale. n. RA/0290711/17 del 15/11/2017, in cui si chiede il rilascio del parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Poliambulatorio (Medicina interna, Nefrologia, Cardiologia, Ortopedia, Ematologia, Endocrinologia, Senologia, Otorino, Pediatria, Oncologia, Neurologia, Oculistica, Flebologia, Dermatologia, Reumatologia, Fisiochinesiterapia, Punto Prelievo, Pneumologia, Ginecologia, Anatomia Patologica, Settore Genetica, Otorinolaringoiatria), Ambulatori di Specialistica medica, SERT, Ambulatorio di Diabetologia, in regime Ambulatoriale, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Guardiagrele (CH) in Via Gramsci n. 72;

PREMESSO che, in sede di istruttoria è emersa subito l'inadeguatezza della domanda, risultando questa alquanto imprecisa, confusa e lacunosa, addirittura irricevibile per la parte in cui si chiede il parere di compatibilità programmatoria regionale per la realizzazione del SERT, ignorando, il richiedente, che i SERT sono unità operative di competenza delle AUSL e non degli erogatori privati;

CONSIDERATO che, la richiesta riguardante il Poliambulatorio è inappropriata, in quanto il richiedente non ha tenuto conto di quanto riportato, sia **nell'Allegato 1 del D.C.A. n. 44 del 1° aprile 2014, che nella D.G.R. n. 417 del 28 luglio 2017**, dove: "un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita" mentre, nel caso in esame, si è considerata la realizzazione di una sola branca a visita, quella della Specialistica medica;

CONSIDERATO che, le richieste di punto prelievo, anatomia patologica, settore genetica, fisiochinesiterapia, non trovano riscontro nella documentazione presentata a corredo della domanda: precisamente, nella Relazione Specialistica sulle attività previste, nel Progetto Architettonico e nelle Schede del manuale di autorizzazione. Inoltre, per quanto riguarda l'anatomia patologica ed il settore genetica, si è in presenza di prestazioni che devono essere effettuate in regime di ricovero ospedaliero e non ambulatoriale;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra esposto, l'Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria (preposto all'istruttoria della domanda) ha inviato, con **prot. n. RA/0075942/19 del 12 marzo 2019**, alla Società Measalus di Santa Brigida di Kildare S.r.l. una lettera in cui si chiedevano chiarimenti riguardo alle richieste avanzate, con lo scopo di apportare le opportune integrazioni e rettifiche;

EVIDENZIATO che, con la predetta nota con prot. n. **RA/0075942/19 del 12 marzo 2019**, l'Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria ha precisato che «Qualora, nel termine indicato, non pervengano o risultino incompleti i documenti richiesti, tale comunicazione avrà valore di preavviso di diniego ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., con conseguente rilascio del provvedimento definitivo di diniego.»

TENUTO CONTO che, alla suddetta richiesta la Società non provvedeva a rettificare e/o ad integrare ma, al contrario, rispondeva con la presentazione di una nuova domanda, redatta su apposito "Mod. 01" ed indirizzata al Comune di Guardiagrele, alla AUSL Lanciano-Vasto-Chieti e al Dipartimento per la Salute e il Welfare. Tale nuova istanza, pertanto, verrà esaminata dal Servizio Programmazione Socio-Sanitaria una volta che il Comune di Guardiagrele provvederà a trasmetterne la copia del predetto "Mod. 01" con gli estremi del loro protocollo di acquisizione;

CONSIDERATO che, il Servizio Programmazione Socio-Sanitaria ha rilasciato, vista la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico – Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**) e la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), **modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, con **Determina Dirigenziale DPF009/25 dell'8 aprile 2019** il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale per la realizzazione di Ambulatori di Specialistica medica, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Guardiagrele (CH) in Via Gramsci n. 79;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra argomentato, che non sussistono i presupposti per poter rilasciare in favore della Società Measalus di Santa Brigida di Kildare S.r.l. il parere favorevole di compatibilità programmatoria di cui all'art. 3, comma 5, lett. b) della L.R. 31.07.2007 n. 32, per la realizzazione di un SERT, di un Ambulatorio di Fisiocinesiterapia, di un Poliambulatorio, di un Punto Prelievo, di un Laboratorio generale di base specializzato nel Settore genetica e di un Laboratorio di Anatomia patologica, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Guardiagrele (CH) in Via Gramsci n. 79;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di disporre** nei confronti della Società Measalus di Santa Brigida di Kildare S.r.l., con sede legale nel Comune di Guardiagrele (CH) in Via Antonio Gramsci n. 79, P.IVA 02600770693, il diniego al rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria di cui all'art. 3, comma 5, lett. b) della L.R. 31 luglio 2007 n. 32, per la realizzazione di un SERT, di un Ambulatorio di Fisiocinesiterapia, di un Poliambulatorio, di un Punto Prelievo, di un Laboratorio generale di base specializzato nel Settore genetica e di un Laboratorio di Anatomia patologica, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Guardiagrele (CH) in Via Gramsci n. 79;
2. **di notificare** la presente determina alla Società Measalus di Santa Brigida di Kildare S.r.l., al Comune di Guardiagrele (CH) e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;

3. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
4. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 18.06.2019, N. DPF009/41

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Tricomedit Group s.r.l., per la realizzazione di un Poliambulatorio, denominato "Tricomedit", costituito da ambulatori di specialistica medica e specialistica chirurgica, nel Comune di Città Sant'Angelo (PE), ad ampliamento della struttura esistente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico – Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda, presentata dal legale rappresentante della Società Tricomedit Group S.r.l. con sede legale nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944, n. 22, P.iva n. 01847610688, al Comune di Città Sant'Angelo (PE) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 25799 del 17 ottobre 2017 e da quest'ultimo trasmessa alla Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. n. RA/0269285/17 del 20 ottobre 2017, successivamente integrata dalla Società con nota datata 16 marzo 2019 e protocollata dalla Regione con il numero RA/0110675/19 del 09 aprile 2019, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, per la realizzazione di un Poliambulatorio, denominato "Tricomedit", costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell'immobile sito nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944, n. 22, ad ampliamento della struttura esistente;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per la Branca specialistica "Branche a visita", nella Provincia di Pescara, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico – "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste **dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre, quanto riportato nel paragrafo **"Fabbisogno regionale" del Documento Tecnico "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" allegato (All. n. 01) alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, nella parte in cui prevede che, "Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti gli Ambulatori per le Branche a visita, tra le quali sono comprese la Specialistica medica e la Specialistica chirurgica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Pescara e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti per il rilascio, in favore della Società Tricomedit Group S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Poliambulatorio, denominato "Tricomedit", costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell'immobile sito nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944, n. 22, ad ampliamento della struttura esistente;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Tricomedit Group S.r.l., con sede legale nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944, n. 22, P.iva n. 01847610688, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, ai fini della realizzazione di un Poliambulatorio, denominato "Tricomedit", costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell'immobile sito nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944, n. 22, ad ampliamento della struttura esistente;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Tricomedit Group S.r.l. con sede legale nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944, n. 22, P.iva n. 01847610688, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Poliambulatorio, denominato "Tricomedit", costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell'immobile sito nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944, n. 22, ad ampliamento della struttura esistente;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;

3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Città Sant'Angelo e di trasmetterne copia alla Società Tricomedit Group S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Pescara;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 18.06.2019, N. DPF009/42

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Equilibrium 2.0 s.r.l., per la realizzazione di un Ambulatorio di Fisiocinesi terapia nell'Unità immobiliare sita nel Comune di Pescara

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare **l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, **dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda, presentata dal legale rappresentante della Società Equilibrium 2.0 S.r.l. con sede legale nel Comune di Pescara in Via Montanara n. 35, P.iva n. 02243870686, al Comune di Pescara che l'ha acquisita al protocollo con il n. 56463 del 27/03/2019 e da quest'ultimo trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. n. RA/0095517/19 del 27/03/2019, successivamente integrata dalla Società con nota prot. n. RA/0143262/19 del 14/05/2019, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, per la realizzazione di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via Montanara n. 35;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito per la Fisioterapia, nella Provincia di Pescara, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato **nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R.

n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti gli Ambulatori di Fisioterapia presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Pescara e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti per il rilascio, in favore della Società Equilibrium 2.0 S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via Montanara n. 35;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Equilibrium 2.0 S.r.l. con sede legale nel Comune di Pescara in Via Montanara n. 35, P.iva n. 02243870686, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via Montanara n. 35;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Equilibrium 2.0 S.r.l. con sede legale nel Comune di Pescara in Via Montanara n. 35, P.iva n. 02243870686, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara in Via Montanara n. 35;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Pescara e di trasmetterne copia alla Società Equilibrium 2.0 S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Pescara;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 25.07.2019, N. DPF009/46

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Measalus di Santa Brigida di Kildare s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello e di un Poliambulatorio, nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32** e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, **L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 **L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico – Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda presentata da Ranieri Ercolino, Amministratore Unico della Società MEASALUS di Santa Brigida di Kildare S.r.l., con sede a Guardiagrele (CH) in Via Gramsci n. 79, Partita IVA n. 02600770693, al Comune di Lanciano (CH) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 58875 del 28/09/2017 e trasmessa alla Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare (prot. n. RA/0308654/17 del 04/12/2017, prot. n. 0043150/19 del 12/02/2019), ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH) in Via F. Sargiacomo, di una struttura sanitaria denominata "MEASALUS di Santa Brigida di Kildare S.r.l." adibita a: Poliambulatorio (Medicina Estetica, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia, Ortopedia, Ematologia, Endocrinologia, Senologia, Otorino, Pediatria, Oncologia, Neurologia, Oculistica, Flebologia, Dermatologia, Reumatologia, Fisiocinesiterapia, Punto Prelievo, Pneumatologia, Ginecologia, Anatomia Patologica, Settore Genetica, Otorinolaringoiatria), Diagnostica per Immagini (mammografia, ecografia contrastografica ed interventistica, M.O.C., Radiografia, RM, TC, angiografia), Unità Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC), Ambulatori di Specialistica chirurgica, Ambulatorio Endoscopico-Gastroenterologia, Radioterapia, Servizio Dialisi, Medicina Nucleare, Reparto Operatorio, per l'erogazione di prestazioni in regime Ambulatoriale, regime di Ricovero ospedaliero, con una dotazione di 10 posti letto;

PREMESSO CHE, il Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, con nota Prot. n. RA/0075968/19 del 12/03/2019, ha chiesto alla Società MEASALUS di Santa Brigida di Kildare S.r.l., chiarimenti in merito:

- alla richiesta di realizzazione di un Ambulatorio di fisiochinesiterapia, in quanto non è presente la relativa scheda 5.11 cod. AR;
- alla presenza, tra la documentazione a corredo della domanda, della scheda 5.3 riferita agli Ambulatori delle Professioni Sanitarie (infermiere, infermiere pediatrico, ostetrico e fisioterapista);

PRESO ATTO della nota di risposta, prot.n. RA/0085537/19 del 19/03/2019, in cui il Rappresentante legale della Società MEASALUS di Santa Brigida di Kildare S.r.l. comunica che:

1. la dicitura "Fisiochinesiterapia" all'interno della domanda di richiesta autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007, è da ritenersi un mero errore di trascrizione, per cui tale attività è da intendersi esclusa dalla domanda;
2. l'inserimento della Scheda 5.3 relativa all'ambulatorio delle professioni sanitarie è da ritenersi estraneo alla medesima domanda di richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2007, essendo stata anche essa inserita erroneamente nel fascicolo della domanda stessa;
3. la presente non vale come acquiescenza al ricorso proposto dalla scrivente società.

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda il Servizio Dialisi e il Ricovero ospedaliero, per quest'ultimo le prestazioni riferite al Punto 3 del Manuale di autorizzazione "REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER LE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER ACUTI", in particolare, le Schede: 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.5, **questi saranno oggetto di uno specifico provvedimento;**

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni Sanitarie) e per la Radiologia Diagnostica, nella Provincia di Chieti, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato **nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste **dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita (Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni Sanitarie) e la Radiologia Diagnostica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Chieti, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre, quanto riportato nel paragrafo **"Fabbisogno regionale" del Documento Tecnico "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" allegato (All.**

n. 01) alla **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, nella parte in cui prevede che, "Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore della Società MEASALUS di Santa Brigida di Kildare S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello per la Specialistica Radiologica Ambulatoriale e di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Ambulatori di Specialistica chirurgica (Ambulatorio Endoscopico-Gastroenterologia), nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH) in Via F. Sargiacomo;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società MEASALUS di Santa Brigida di Kildare S.r.l., con sede a Guardiagrele (CH) in Via Gramsci n. 79, Partita IVA n. 02600770693, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello per la Specialistica Radiologica Ambulatoriale e di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Ambulatori di Specialistica chirurgica (Ambulatorio Endoscopico-Gastroenterologia), nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH) in Via F. Sargiacomo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società MEASALUS di Santa Brigida di Kildare S.r.l., con sede a Guardiagrele (CH) in Via Gramsci n. 79, Partita IVA n. 02600770693, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di 1° livello per la Specialistica Radiologica Ambulatoriale e di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Ambulatori di Specialistica chirurgica (Ambulatorio Endoscopico-Gastroenterologia), nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH) in Via F. Sargiacomo;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto **dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare che:**
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina alla Società MEASALUS di Santa Brigida di Kildare S.r.l., al Comune di Lanciano (CH) e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 25.07.2019, N. DPF009/47

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, per la realizzazione di una struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio San Flaviano", comprendente ambulatori di specialistica medica, di specialistica chirurgica, delle professioni sanitarie, di Odontostomatologia, di Fisiocinesi Terapia e di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Giulianova (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32** e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, **L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 **L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) in Via Monte Zebio n. 15, P.IVA n. 01416320677, al Comune di Giulianova (TE) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 34490 del 12/09/2017, integrata successivamente in data 13/09/2019 con prot. n. 34654 e in data 19/10/2017 con prot. n. 39054, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio San Flaviano", comprendente Ambulatori di Specialistica medica, di Specialistica chirurgica, delle Professioni Sanitarie (Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrico e Fisioterapista), di Odontostomatologia, di Fisiocinesi Terapia e di Diagnostica per Immagini di 1° livello, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Giulianova in Via G. Galilei n. 371;

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse a firma del Legale Rappresentante della Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, trasmessa tramite Pec in data 18/10/2017 alla Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0267398/17 del 19/10/2017, in merito alla sopracitata domanda, non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione ad integrazione della domanda, acquisita dalla Regione Abruzzo Dipartimento per la Salute e il Welfare con protocollo numero RA/0152992/19 del 22/05/2019 e numero RA/0204653/19 dell'11/07/2019;

RISCONTRATO che la Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, per la domanda relativa alla realizzazione nel Comune di Giulianova (TE), è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, **"Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;**

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie), per la Fisioterapia, per l'Odontostomatologia e per la Radiologia Diagnostica, nella Provincia di Teramo, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato **nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste **dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita, la Fisioterapia, l'Odontostomatologia e la Radiologia Diagnostica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Teramo, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore della Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nella struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio San Flaviano", sita nel Comune di Giulianova (TE) in Via G. Galilei n. 371, comprendente Ambulatori di Specialistica medica, di Specialistica chirurgica, delle Professioni Sanitarie (Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrico e Fisioterapista), di Odontoiatria, di Fisiocinesi Terapia e di Diagnostica per Immagini di 1° livello;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) in Via Monte Zebio n. 15, P.IVA n. 01416320677, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nella struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio San Flaviano", sita nel Comune di Giulianova (TE) in Via G. Galilei n. 371, comprendente Ambulatori di Specialistica medica, di Specialistica chirurgica,

delle Professioni Sanitarie (Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrico e Fisioterapista), di Odontoiatria, di Fisiocinesi Terapia e di Diagnostica per Immagini di 1° livello;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) in Via Monte Zebio n. 15, P.IVA n. 01416320677, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nella struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio San Flaviano", sita nel Comune di Giulianova (TE) in Via G. Galilei n. 371, comprendente Ambulatori di Specialistica medica, di Specialistica chirurgica, delle Professioni Sanitarie (Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrico e Fisioterapista), di Odontoiatria, di Fisiocinesi Terapia e di Diagnostica per Immagini di 1° livello;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto **dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare che:**
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina alla Cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, al Comune di Giulianova (TE) e all'Azienda U.S.L. di Teramo;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 01.08.2019, N. DPF009/49

Parere di Compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società Sani Medical Center S.R.L., per la realizzazione di un Ambulatorio Odontoiatrico nell'Unità Immobiliare sita nel Comune di Castellalto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare **l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, **dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Sani Medical Center S.r.l. con sede legale nel Comune di Castellalto (TE) in Via Cesare Beccaria n. 12, P.IVA n. 01928020674, al Comune di Castellalto (TE) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 10259 del 13/09/2017, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castellalto (TE) in Via Cesare Beccaria n. 12;

VISTA la documentazione ad integrazione della domanda, acquisita dalla Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il Welfare, con protocollo numero RA/00223202/19 del 30/07/2019;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per l'Odontostomatologia nella Provincia di Teramo, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato **nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste **dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti l'Odontostomatologia, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Teramo, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore della Società Sani Medical Center S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Sani Medical Center S.r.l., con sede legale nel Comune di Castellalto (TE) in Via Cesare Beccaria n. 12, P.IVA n. 01928020674, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castellalto (TE) in Via Cesare Beccaria n. 12;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Sani Medical Center S.r.l., con sede legale nel Comune di Castellalto (TE) in Via Cesare Beccaria n. 12/14, P.IVA n. 01928020674, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria nell'unità immobiliare sita nel Comune di Castellalto (TE) in Via Cesare Beccaria n. 12;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto **dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare che:**
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina alla Società Sani Medical Center S.r.l., al Comune di Castellalto (TE) e all'Azienda U.S.L. di Teramo;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 08.08.2019, N. DPF009/50

Parere di Compatibilità Programmatoria Regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società C.N.O S.R.L., per la realizzazione di Ambulatori di Specialistica Medica nell'unità Immobiliare sita nel Comune di Silvi (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.** recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare **l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32**, così come modificato, da ultimo, **dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12**, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatoria regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. **All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017**);

VISTA la **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209** "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. **Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018**), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società CNO S.r.l. con sede legale nel Comune di Pescara in Viale Giovanni Bovio n. 275, P.IVA n. 01910260684, al Comune di Silvi (TE) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 34494 del 23/10/2017, trasmessa successivamente alla regione Abruzzo, prot. n. RA/0011979/18 del 16/01/2018, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatoria regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ambulatori di Specialistica medica nella struttura sanitaria denominata "Stenella Le Dune", nell'unità immobiliare sita nel Comune di Silvi (TE) in Via Adige n. 1;

VISTA la documentazione ad integrazione della domanda, acquisita dalla Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il Welfare, con protocollo numero RA/0224345/19 del 31/07/2019;

CONSIDERATO che, con **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417**, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie) nella Provincia di Teramo, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato **nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01)** e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste **dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie), presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Teramo, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della **D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417** e procedurali ai sensi delle **D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483**, per il rilascio, in favore della Società CNO S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ambulatori di Specialistica medica;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società CNO S.r.l. con sede legale nel Comune di Pescara, in Viale Giovanni Bovio n. 275, P.IVA n. 01910260684, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ambulatori di Specialistica medica nella struttura sanitaria denominata "Stenella Le Dune", nell'unità immobiliare sita nel Comune di Silvi (TE) in Via Adige n. 1;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società CNO S.r.l. con sede legale nel Comune di Pescara, in Viale Giovanni Bovio n. 275, P.IVA n. 01910260684, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ambulatori di Specialistica medica nella struttura sanitaria denominata "Stenella Le Dune", nell'unità immobiliare sita nel Comune di Silvi (TE) in Via Adige n. 1;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto **dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina alla Società CNO S.r.l., al Comune di Silvi (TE) e all'Azienda U.S.L. di Teramo;

5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it